



**FONDO NAZIONALE DI PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL
PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE S.P.A. E DELLE
SOCIETÀ CONTROLLATE CHE NE APPLICANO IL CCNL**

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 143

Documento sul regime fiscale

**Regime fiscale applicabile agli iscritti in data successiva al 1° gennaio 2007 ed ai
contributi versati dai lavoratori già iscritti a partire dal 1° gennaio 2007**

In vigore dal 31/07/2026

INDICE

PREMESSA	3
1. FASE DEI VERSAMENTI - Regime fiscale dei contributi	3
1.1 Importi deducibili	3
1.2 Premio di Risultato	3
1.3 Contributi non dedotti	3
2. FASE DI ACCUMULO - Regime fiscale dei rendimenti	4
3. FASE DI EROGAZIONE - Regime fiscale delle prestazioni	4
3.1 Definizione di “base imponibile”	4
3.2 Anzianità	4
3.3 Prestazioni pensionistiche complementari.	4
3.4 Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)	6
3.5 Riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo	6
3.6 Anticipazioni	7

PREMESSA

Il presente documento descrive, sinteticamente, la disciplina fiscale che trova applicazione per i versamenti contributivi, i rendimenti e le prestazioni che caratterizzano le forme di previdenza complementare, come il fondo pensione Fondoposte.

1. FASE DEI VERSAMENTI - Regime fiscale dei contributi

1.1 Importi deducibili

I contributi versati dal lavoratore, anche volontari, e dal datore di lavoro alla forma pensionistica complementare sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore a **euro 5.300,00**.

Ai fini del computo del predetto importo si tiene altresì conto:

- dei contributi versati come credito welfare aggiuntivo e classificati dal fondo come contributo "datore di lavoro";
- dei contributi versati dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse

ATTENZIONE! Il TFR destinato alla forma pensionistica complementare, invece, non concorre alla formazione dell'importo deducibile e, quindi, non va dedotto dal reddito complessivo in quanto non soggetto a tassazione.

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione ad una delle forme pensionistiche complementari che abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile nel quinquennio (euro 26.500,00) è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti l'importo di euro 5.300,00, in misura pari alla differenza positiva tra euro 26.500,00 e l'importo dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e, comunque, non superiore a euro 2.650,00 annui.

Semplificando il dettato normativo, a partire dal 6° anno di partecipazione e per i successivi 20 anni, è possibile portare in deduzione fino ad un massimo di 2.650,00 annui, oltre all'importo di regola deducibile se sussistono le condizioni appena illustrate.¹

N.B.: Per soggetti che hanno aderito prima del 2026, l'ammontare complessivo dei contributi deducibili ma non versati nei primi 5 anni di partecipazione al fondo pensione verrà calcolato in base alla previgente soglia di 5.164,57 € per gli anni fino al 2025 e in ragione del nuovo limite di 5.300 € per gli anni decorrenti dal 2026 in poi.

1.2 Premio di Risultato

La Legge di Stabilità per il 2016² ha introdotto la facoltà per i lavoratori di sostituire, anche parzialmente, il premio di risultato con un versamento alle forme pensionistiche complementari. Tale contribuzione, anche se complessivamente eccedente i limiti di deducibilità di € 5.300,00, rimane esclusa da qualsiasi tipo di tassazione ed, inoltre, non concorre a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 252/2005 e, quindi, non verrà tassata neppure in fase di erogazioni delle prestazioni erogate dal Fondo.

1.3 Contributi non dedotti

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 252/2005, <<(omissis)Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi>>.

¹ Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 131/E del 27/12/2011; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 25 del 10/04/2025.

Dunque, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'aderente deve comunicare a FONDOPOSTE, accedendo alla propria area riservata, l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. Questi contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione pensionistica finale.

2. FASE DI ACCUMULO - Regime fiscale dei rendimenti

I rendimenti delle risorse accumulate presso la forma pensionistica complementare sono assoggettati ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. white list concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

3. FASE DI EROGAZIONE - Regime fiscale delle prestazioni

3.1 Definizione di "base imponibile"

È fiscalmente imponibile la parte delle prestazioni rappresentata dall'ammontare della stessa al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione, nonché dei redditi già tassati, dei redditi esenti, dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile) e dei redditi derivanti da "investimenti qualificati" o da PIR.

3.2 Anzianità

La Legge prevede che sia possibile beneficiare del calcolo della **riduzione dell'aliquota fiscale** dal 15% al 9% per le prestazioni pensionistiche complementari, le Anticipazione per spese sanitarie, Rita Riscatto parziale per media disoccupazione, Riscatto totale per lunga disoccupazione, Riscatto per accesso a "ammortizzatori sociali" o, infine, Riscatto per invalidità nel caso in cui si dimostri di aver maturato una anzianità di iscrizione superiore al 15 ° anno di iscrizione presso altra forma pensionistica complementare.

In questi casi è necessario che l'aderente presenti **un'Attestazione rilasciata dall'altra forma pensionistica dalla quale emerga la data di adesione pregressa al fondo e la circostanza che la relativa posizione non sia stata interamente riscattata (Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025)**

Per poter usufruire dello status di "vecchio iscritto" — riservato a chi ha aderito alla previdenza complementare entro il 28 aprile 1993 — eventualmente maturato presso altra forma pensionistica complementare e, quindi, accedere alla possibilità di ricevere l'intera prestazione in capitale, senza l'obbligo di convertirla in rendita vitalizia, è necessario unificare le posizioni previdenziali. Quindi, occorrerà prima presentare domanda di trasferimento con data antecedente verso Fondoposte e, solo a conclusione del trasferimento, presentare richiesta di liquidazione (cfr. Covip- Risposta al quesito aprile 2017).

Tuttavia, se si sceglie di liquidare l'intero importo accumulato dal 2007 in un'unica soluzione, si potrebbe perdere il beneficio della tassazione agevolata al 15%–9%, vedendosi applicato il vecchio regime fiscale vigente fino al 2006 su tutto il montante. Per avere il regime agevolato il vecchio iscritto può richiedere in capitale sino ad un massimo del 50 % dell'ammontare accantonato

3.3 Prestazioni pensionistiche complementari.

L'aderente acquisisce il diritto alla **PRESTAZIONE PREVIDENZIALE in RENDITA e in CAPITALE** qualora abbia raggiunto **l'età della pensione** di vecchiaia prevista nel regime obbligatorio pubblico oppure maturato i requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza; ed abbia maturato ALMENO cinque anni di iscrizione a Fondoposte, ovvero di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

Su richiesta dell'iscritto, le prestazioni pensionistiche complementari possono essere erogate interamente in rendita vitalizia oppure parte in capitale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e la restante parte in rendita vitalizia.

La Legge 199/2025 ha introdotto, a far data dal 1° luglio 2026, Prestazioni alternative alla rendita vitalizia: Rendita a durata definita, Prelievi Liberamente determinabili.

- Rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili

Come previsto dall'art. 11, comma 6-bis, del D.Lgs 252/2005, alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi liberamente determinabili, nonché al riscatto del montante residuo in caso di decesso del beneficiario di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia, si applica il regime fiscale previsto dall'art. 11, comma 6, del medesimo D.Lgs 252/2005, con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale. Pertanto, la parte imponibile è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%).

ATTENZIONE: Il Fondo provvederà ad integrare il presente Documento sul regime fiscale a seguito dei chiarimenti e circolari esplicative attese dall'Agenzia delle Entrate in merito al trattamento delle nuove prestazioni.

Per ulteriori dettagli si rinvia al “**Documento sui Riscatti**” ed al “**Documento sulle Rendite**” disponibile sul sito internet del Fondo all'indirizzo www.fondoposte.it.

Sulla base imponibile la tassazione viene applicata come di seguito riportato:

CAUSALI	TASSAZIONE PER CIASCUN PERIODO DI CONTRIBUZIONE		
	Fino al 31/12/2000	DAL 01/01/2001 AL 31/12/2006	DAL 01/01/2007 IN POI
PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN CAPITALE	Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo fino ad un massimo di 6 punti percentuali.
PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN RENDITA VITALIZIA	Tassazione ordinaria 87,50% dell'imponibile	Tassazione ordinaria	Ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo fino ad un massimo di 6 punti percentuali.

Nel caso di prestazione in forma di rendita vitalizia, dal 1°luglio 2014, i rendimenti finanziari della rendita vitalizia sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 26% Dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 l'aliquota era pari al 20% e precedentemente del 12,50% (cfr. circolari Agenzia delle Entrate n. 11/E del 28/03/2012 e n. 19/E del 27/06/2014). Viene invece applicata un'imposta sostitutiva ridotta, pari al 12,50 per cento, sulla parte di rendimento che deriva dagli attivi della gestione assicurativa costituiti da titoli pubblici ed equiparati così come individuati dalla normativa vigente.

3.4 Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

La “Rendita integrativa temporanea anticipata” (in forma abbreviata, anche indicata come **R.I.T.A.**) consiste nell'erogazione frazionata del montante previdenziale accumulato, o di parte di esso, per il periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività lavorativa e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Per verificare i requisiti di accesso alla R.I.T.A è possibile consultare il “**Documento sulla R.I.T.A**” disponibile sul sito internet del Fondo all'indirizzo www.fondoposte.it

Sulla base imponibile la tassazione viene applicata come di seguito riportato:

CAUSALI	TASSAZIONE PER CIASCUN PERIODO DI CONTRIBUZIONE		
	Fino al 31/12/2000	DAL 01/01/2001 AL 31/12/2006	DAL 01/01/2007 IN POI ³
Rendita integrativa temporanea anticipata – c.d. R.I.T.A	Ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo fino ad un massimo di 6 punti percentuali		

Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

3.5 Riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo

Ai sensi dell'art. 12, dello Statuto di Fondoposte, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:

- riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
- riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, l'intera posizione individuale maturata.

Per verificare le tipologie di riscatto e le relative causali consultare il “**Documenti sui Riscatti**” disponibile sul sito internet del Fondo all'indirizzo www.fondoposte.it Sulla base imponibile la tassazione viene applicata come di seguito riportato:

CAUSALI	TASSAZIONE PER CIASCUN PERIODO DI CONTRIBUZIONE		
	Fino al 31/12/2000	DAL 01/01/2001 AL 31/12/2006	DAL 01/01/2007 IN POI
B) RISCATTO cd. IMMEDIATO (“RISCATTO PER CAUSE DIVERSE”) PENSIONAMENTO CON MENO DI 5 ANNI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO	Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta a titolo d'imposta del 23%

C) RISCATTO cd. IMMEDIATO (“RISCATTO PER CAUSE DIVERSE”)	☐ VOLONTÀ DELLE PARTI (DIMISSIONI, LICENZIAMENTO, RISOLUZIONE CONSENSUALE, FINE CONTRATTI CTD PASSAGGIO A DIRIGENTE, ...)	Tassazione separata	Tassazione ordinaria	Ritenuta a titolo d'imposta del 23%
	☐ CAUSA INDIPENDENTE DALLA VOLONTÀ DELLE PARTI (“MOBILITÀ” ⁴ /ESODO INCENTIVATO L.92/2012”, FALLIMENTO)	Tassazione separata	Tassazione separata	
D) RISCATTO PARZIALE PER MEDIA DISOCCUPAZIONE <i>DISOCCUPAZIONE NON INFERIORE AD 1 ANNO E NON SUPERIORE A 4 ANNI</i>	☐ VOLONTÀ DELLE PARTI (DIMISSIONI, LICENZIAMENTO, RISOLUZIONE CONSENSUALE, FINE CONTRATTI CTD PASSAGGIO A DIRIGENTE, ...)	Tassazione separata	Tassazione ordinaria	Ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo fino ad un massimo di 6 punti percentuali
E) RISCATTO TOTALE PER LUNGA DISOCCUPAZIONE <i>DISOCCUPAZIONE SUPERIORE A 4 ANNI (E PIÙ DI 5 ANNI RESIDUI ALLA PRESTAZIONE DEL REGIME OBBLIGATORIO)</i>	☐ CAUSA INDIPENDENTE DALLA VOLONTÀ DELLE PARTI (MOBILITÀ, FALLIMENTO, F.DO ESUBERI, CIG...)	Tassazione separata	Tassazione separata	
F) RISCATTO PARZIALE PER ACCESSO A “AMMORTIZZATORI SOCIALI”	☐ MOBILITÀ ☐ CASSA INTEGRAZ. GUAD. STR. A ZERO ORE ☐ FONDO ESUBERI, FONDO DI SOLIDARIETÀ, CONTRATTO DI ESPANSIONE.	Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo fino ad un massimo di 6 punti percentuali
G) RISCATTO TOTALE PER INVALIDITÀ SUPERIORE AI 2/3		Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo fino ad un massimo di 6 punti percentuali
H) RISCATTO PER DECESSO⁵		Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo fino ad un massimo di 6 punti percentuali.

3.6 Anticipazioni

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto di Fondoposte, l'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi:

- A) SPESE SANITARIE** a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi
- B) ACQUISTO PRIMA CASA** di abitazione per sé o per i figli
- C) RISTRUTTURAZIONE**, manutenzione, restauro e risanamento sulla 1^a casa di abitazione propria o dei propri figli

⁴ Si precisa che se il riscatto per Mobilità rappresenta la liquidazione del montante residuo, a seguito di precedente richiesta al 50 % per la stessa causale, si applica nel periodo 2001-2006 la tassazione ordinaria.

⁵ Le prestazioni percepite dagli eredi sono escluse dall'applicazione di detta imposta al pari delle indennità di fine rapporto e delle indennità equipollenti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Cfr. Circolare n. 70/E del 18/12/2007 - Agenzia delle Entrate)

D) ULTERIORI ESIGENZE dell'aderente

Per verificare le condizioni e le modalità di erogazione delle Anticipazioni è possibile consultare il “**Documento sulla Anticipazioni**” disponibile sul sito internet del Fondo all'indirizzo www.fondooste.it

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la tassazione come di seguito riportata:

CAUSALI	TASSAZIONE PER CIASCUN PERIODO DI CONTRIBUZIONE		
	Fino al 31/12/2000	DAL 01/01/2001 AL 31/12/2006	DAL 01/01/2007 IN POI
A) SPESE SANITARIE	Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo fino ad un massimo di 6 punti percentuali.
B) ACQUISTO PRIMA CASA			Ritenuta a titolo d'imposta del 23%
C) RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA			
D) ULTERIORI ESIGENZE			

3.6.1 Reintegrazione Anticipazioni

Le anticipazioni possono essere reintegrate ai sensi del comma 8, art. 11 del d.lgs. n. 252/2005 in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità di euro 5.300,00.

Tali somme concorrono, al pari dei contributi versati, a formare il limite annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente.

Sulle somme eccedenti il limite deducibile (€ 5.300,00), è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. Se il reintegro avviene in più anni, il credito dovrà essere ripartito proporzionalmente.

Avvertenza!: Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine, nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e la sua misura. In particolare, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'aderente dovrà conservare la documentazione probatoria che sarà costituita dal prospetto di liquidazione dell'anticipazione indicante anche le relative ritenute e dalla comunicazione presentata dall'aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita recante l'indicazione delle somme reintegrate. Il Fondo rilascerà all'iscritto apposita documentazione relativa al credito d'imposta spettante.

La disciplina appena esposta in riferimento al reintegro è riferita alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data.

I reintegri riguardanti montati riferiti a periodi pregressi sono equiparabili al versamento di contributi volontari e pertanto vanno comunicati al Fondo come “contributi non dedotti” se di importo eccedente il limite di deducibilità.

Tutti i dati appena richiamati possono essere consultati dal prospetto di liquidazione che viene inviato all'aderente successivamente all'erogazione dell'anticipazione.

ATTENZIONE! in caso di versamenti che eccedono il limite di deducibilità, è necessario che l'aderente indichi al fondo se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro, diversamente il fondo non può considerare le somme come reintegri. Tale comunicazione deve essere fatta dall'aderente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui

è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta è riconosciuto solo per queste somme qualificate correttamente come reintegri.

La reintegrazione dell'anticipazione deve essere comunicata al Fondo con apposita modulistica reperibile sul sito internet del Fondo all'indirizzo ww.fondoposte.it

Regime fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti a una forma pensionistica complementare al 31 dicembre 2006

Nei confronti di tale categoria di aderenti continua a trovare applicazione, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati al 31 dicembre 2006, la previgente disciplina fiscale di seguito indicata.

✓ **Prestazioni erogate sotto forma di rendita:** sono assoggettate a tassazione ordinaria per la sola parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR. I rendimenti finanziari della rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 12,50 per cento.

✓ **Prestazioni sotto forma di capitale:** sono assoggettate a tassazione separata, ad eccezione delle ipotesi di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare non conseguente a pensionamento o ad altre cause e non dipendenti dalla volontà delle parti che, invece, sono soggette a tassazione ordinaria.

Se l'importo liquidato in capitale è inferiore ad un terzo dell'intera posizione maturata, l'aliquota di tassazione separata si applica limitatamente alla quota parte corrispondente ai contributi dedotti ed alle quote di TFR. Analogamente nell'ipotesi in cui l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma di rendita sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, L. n. 335/1995.

Se, al contrario, l'importo liquidato in capitale è superiore ad un terzo dell'intera posizione maturata, l'aliquota di tassazione separata si applica non solo sulla quota parte relativa ai contributi dedotti ed alle quote di TFR ma anche su quella corrispondente ai rendimenti finanziari.

✓ **Anticipazioni:** sono assoggettate a tassazione separata rispetto agli altri redditi del lavoratore, includendo però nel reddito imponibile anche i rendimenti finanziari conseguiti.

Regime fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti al 31 dicembre 2000

Nei confronti di tale categoria di aderenti, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati al 31 dicembre 2000, continua a trovare applicazione la disciplina di cui all'art.17-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) e successive modifiche e integrazioni

Avvertenza

I lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti, a tale data, ad una forma pensionistica complementare istituita al 15 novembre 1992, che non hanno nel frattempo riscattato la posizione hanno la facoltà di richiedere, previo trasferimento della posizione a Fondoposte, la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale con integrale applicazione, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007, del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006.